

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1531)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

col **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14,
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono attualmente fissate in lire 15.679 al quintale per la benzina e per i prodotti petroliferi soggetti ad eguale trattamento fiscale.

Nel quadro della politica di contenimento dei consumi dei carburanti, imposta dall'attuale crisi energetica, e nell'intento di realizzare maggiori entrate fiscali per poter far

fronte alle esigenze del bilancio, il Governo si trova nella necessità di apportare alcuni aumenti alla predetta imposizione fiscale.

A tanto provvede l'articolo 1 dell'unito decreto-legge che aumenta la menzionata imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine da lire 15.679 a lire 18.225 al quintale.

Identico aumento viene apportato alle benzine speciali diverse dall'acqua ragia mi-

nerale ed al petrolio diverso da quello lampante tenuto conto che, giusta l'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, gli anzidetti prodotti sono fiscalmente gravati dello stesso carico d'imposta stabilito per la benzina.

Per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo), viene parallelamente aumentata da lire 1.567,90 a lire 1.822,50 al quintale l'imposta dovuta sui quantitativi di « jet fuel JP4 », destinati all'Amministrazione della difesa, eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta ad aliquota intera propria della benzina, cui l'anzidetto prodotto è pure fiscalmente assimilato.

Per analoghe ragioni di perequazione del carico tributario vengono proporzionalmente aumentate da lire 10.826 a lire 13.372 al quintale l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine gravanti sui gas di petrolio liquefatti (GPL) per auto-trazione.

Viene, poi, resa definitiva la riduzione d'imposta di fabbricazione sui combustibili per riscaldamento, sopprimendo il penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, che prevedeva tale riduzione fino al 31 luglio 1974.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento — adottato mediante decreto-legge per la ben nota necessità di evitare, con l'immediata applicazione, sottrazioni alla maggiore imposizione — contengono le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento d'imposta anche i quantitativi, superiori a venti quintali, che siano stati già estratti dagli impianti petroliferi o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, e per stabilire sanzioni pecuniarie a carico degli eventuali inadempimenti all'obbligo della denuncia di tali quantitativi.

L'articolo 4, infine, precisa che tutte le maggiori entrate derivanti dagli aumenti apportati col decreto in parola sono devolute, attesa la loro destinazione, esclusivamente all'erario dello Stato.

Del presente decreto-legge si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 20 febbraio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 15.679 a lire 18.225 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.567,90 a lire 1.822,50 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 10.826 a lire 13.372 per quintale.

Il penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è soppresso.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso articolo 2.

Art. 4.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1974.

LEONE

RUMOR — COLOMBO — GIOLITTI —
LA MALFA — TANASSI — DE MITA

Visto: *il Guardasigilli*: ZAGARI